

**CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO
DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
REGOLAMENTO**

INDICE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – STRUTTURE

Art. 3 – SOGGETTI

Art. 4 – CONDIZIONI E DURATA PER LA CONCESSIONE D'USO

Art. 5 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 6 – ATTIVITÀ COPERTE DA DIRITTI D'AUTORE

Art. 7 – IMPIANTI E ATTREZZATURE

Art. 8 – INOSSERVANZA OBBLIGHI

Art. 9 – DECANDENZA CONCESSIONE

Art. 10 – MANCATO UTILIZZO LOCALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Oratino nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo statuto comunale e dalle leggi favorisce la più ampia fruibilità delle sale e degli immobili di proprietà o in disponibilità che possono essere adibiti per iniziative culturali e/o educative di carattere sociale. Il presente atto disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, elencati nell'articolo successivo, individuando i soggetti le categorie che possono fruire dell'utilizzo. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore vigenti.

ART. 2

STRUTTURE

I locali oggetto del presente regolamento sono quelli - destinati ad attività sociali, culturali, di volontariato e similari - che saranno individuati con successivi provvedimenti.

La concessione dei locali sarà affidata all'esito della pubblicazione di avvisi pubblici.

E' fatta salva la possibilità, per l'Ente proprietario, di utilizzare i locali assegnati in concessione per specifiche iniziative di carattere pubblico e/o istituzionali, previo preavviso da partecipare preventivamente al concessionario.

ART. 3

SOGGETTI

I locali possono essere concessi in uso temporaneo – con pagamento di un canone economico - ad associazioni, fondazioni, comitati, organismi altrimenti denominati, regolarmente costituiti e registrati, aventi personalità giuridica, che ne facciano richiesta per attività sociali, culturali, formative ed educative che non abbiano fini di lucro.

Per gli organismi rientranti nel cosiddetto “Terzo settore”, così come anche precisato dal D.L 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, N. 106, integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, N. 105. (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018), la concessione può essere determinata a titolo gratuito; all'uopo si evidenzia che rientrano nel “Terzo settore” le organizzazioni di

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 4

CONDIZIONI E DURATA PER LA CONCESSIONE D'USO

L'Amministrazione Comunale, provvederà ad informare, con apposito avviso pubblico, garantendo con ogni mezzo la massima informazione e diffusione dello stesso anche attraverso gli strumenti informatici, i soggetti interessati alla concessione dei locali in forma temporanea. L'Ente concederà l'uso dei locali ai soggetti che manifesteranno il proprio interesse con apposita istanza, stabilendo la durata della concessione per un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre. I criteri per la scelta dei soggetti fruitori e gli oneri a carico dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento della Giunta comunale, in rapporto alla superficie (in metri quadri fruibili) comprendendo le somme dovute a titolo di contributo per le utenze. Le concessioni verranno formalizzate attraverso la stipula di una convenzione (tra il responsabile dell'Area funzionale dell'Ente e quello del concessionario), sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.

ART. 5

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione in uso temporaneo del locale di proprietà comunale è soggetta ai seguenti obblighi:

- sorveglianza e conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature in dotazione al locale;

- osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, con assoluto divieto di fumo, per disposto della legge n. 584 del 11.11.1975 e successive modifiche ed integrazioni;
- licenze, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente previste (con ogni spesa o gravame a carico del concessionario), non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni anzidette;
- riconsegna del locale nelle medesime condizioni, in cui è stato preso in uso temporaneo; all'atto della consegna del locale verrà sottoscritto un verbale tra il rappresentante dell'Ente e quello del concessionario;
- dichiarazione di obbligo del concessionario relativa all'assunzione di tutti gli oneri per eventuali danni causati al locale, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e alle persone durante lo svolgimento delle attività;
- corresponsione anticipata, con cadenza annuale, del canone di concessione. La mancata corresponsione del canone con cadenza annuale è motivo di risoluzione diretta ed immediata del rapporto di concessione.

Il concessionario ha inoltre:

- l'obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e il sistema di riscaldamento nonché di ripristinare l'eventuale sistema di allarme prima di chiudere i locali;
 - l'obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, compresa l'igienizzazione dei bagni, prima e dopo l'utilizzo;
 - il divieto assoluto di duplicare le chiavi ricevute;
 - l'obbligo di riconsegnare le chiavi entro il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo. E' fatto divieto al concessionario, per motivi di sicurezza, di chiudere a chiave le porte di accesso interne dei locali e dei locali tecnici; tutti gli spazi devono rimanere aperti;
- E' fatto divieto di utilizzare i locali in concessione come deposito di materiale privato e/o personale, se non quello strettamente connesso alle attività da svolgere e per il periodo di svolgimento delle stesse.

L'Ente proprietario può disporre ed effettuare, in ogni momento durante il rapporto, visite ispettive e sopralluoghi al fine di verificare il regolare e corretto utilizzo dei locali. Nel caso di violazioni potrà disporre la revoca, previo breve preavviso, della concessione.

ART. 6

ATTIVITA COPERTE DA DIRITTI D'AUTORE

Il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto concessionario della sala comprenda materiale coperto dal diritto d'autore o soggetta ad altri adempimenti previsti dalla legge.

In caso di concessione delle sale per mostre con esposizione di opere artistiche d'autore e/o presentazione di libri, qualora l'artista intenda donare al Comune una delle opere presentate, le stesse saranno acquisite al patrimonio dell'Ente con successiva apposita procedura.

ART. 7

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti in dotazione.

Sarà cura dell'Ente predisporre una rete informatica per l'utilizzo di collegamenti alla rete Internet; è vietata l'installazione di apparecchiature informatiche che non siano di proprietà comunale: è consentito l'utilizzo di PC non di proprietà dell'Ente per gli adempimenti connessi all'attività del concedente.

Nei locali concessi in uso è assolutamente vietato applicare con qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture.

E' fatto divieto di installare, anche in via temporanea apparati informatici e per la telefonia mobile.

E' concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario che dovranno essere ritirati entro 24 ore dal termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali.

Il concessionario solleva il Comune di Oratino da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

ART. 8

INOSSERVANZA OBBLIGHI

Qualora il concessionario contravvenga gli obblighi di cui agli articoli precedenti gli verrà addebitato, oltre all'applicazione del normale canone d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e agli impianti del locale. Il concessionario perderà, inoltre, il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali per analoghe iniziative.

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o suo rappresentante all'uopo indicato.

Il concessionario può richiedere un sopralluogo precedente all'uso, sempre al fine di una verifica dello stato dei luoghi.

ART. 9

DECADENZA CONCESSIONE

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Oratino avrà il diritto di promuovere la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione del locale da parte del richiedente rispetto a quella comunicata e autorizzata;
- b) per sub-concessione totale o parziale del locale, delle strutture, delle attrezzature, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale;
- d) per mancata corresponsione, anticipata, con cadenza annuale, del canone;
- e) per violazioni delle disposizioni di cui all'art 5

ART. 10

MANCATO UTILIZZO LOCALE

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi non

immediatamente riparabili e/o, comunque, ad eventi imprevisi o fortuiti, non imputabili al comune, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi del locale o degli spazi comunali, in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale concesso.

In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato.